



ORDINANZA N. 34/2018

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO** il D.M. n.423 del 5.12.16 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** l'ordinanza AP/6/2008 in data 13 giugno 2008 di disciplina della circolazione veicolare in ambito portuale;
- VISTA** l'ordinanza AP n.8 in data 26 aprile 2010 di disciplina delle attività di noleggio con conducente in ambito portuale;
- VISTA** l'ordinanza n. 12/2012 con la quale, modificando la precedente regolamentazione (ord.AP n.8/10), veniva disciplinato il servizio trasporto noleggio con conducente nel porto di Napoli;
- VISTA** l'ordinanza n. 13/15 in data 27 luglio 2015 con la quale venivano disciplinate le aree di sosta sul piazzale Angioino;
- VISTA** la sentenza III Sez. TAR Campania n. 5312/2018 che dispone l'annullamento dell'ordinanza n. 12/2012 dell'Autorità Portuale di Napoli;
- CONSIDERATO** che l'edificio della Stazione Marittima sito sul molo Angioino, il piazzale di testata del predetto molo e gli ormeggi adiacenti (dall'ormeggio n.5 all'ormeggio n.11) sono parte del terminal crociere in concessione pluriennale alla Terminal Napoli s.p.a.;
- CONSIDERATO** che la società concessionaria Terminal Napoli s.p.a. regola l'accesso alle aree in concessione in relazione alle misure di sicurezza e controllo accessi del proprio



impianto portuale, come previsto dal Regolamento CE 725/2004;

RAVVISATO che il piazzale antistante la Stazione Marittima non dispone di una capacità sufficiente a consentire l'accesso per il carico/scarico di passeggeri di tutti gli autobus a Noleggio Con Conducente (d'ora in avanti NCC) appartenenti ai soggetti autorizzati ad operare nel porto di Napoli ex art. 68 c.n.;

CONSIDERATO che gran parte delle aree pubbliche poste sul piazzale Angioino sono occupate dal cantiere per la realizzazione della stazione della metropolitana di Napoli restringendo sensibilmente gli spazi e la viabilità di accesso alla predetta area crocieristi;

RILEVATO che l'incremento del traffico crocieristico che sta interessando il porto di Napoli comporta inevitabilmente la necessità di incrementare la tutela della sicurezza dei passeggeri in transito nelle aree demaniali marittime;

RITENUTO opportuno, nelle more di una revisione della disciplina della viabilità di accesso alle aree della stazione marittima ed al fine di evitare la congestione dell'area e tutelare la sicurezza dei passeggeri ed utenti che affollano il piazzale antistante la Stazione Marittima, emanare una normativa a carattere provvisorio e sperimentale fino al 31 dicembre 2018 che interdica la fermata e la sosta presso l'area S1 (come individuata dall'ordinanza AP n. 6/2008 – "area antistante l'edificio stazione marittima") in considerazione della tutela della sicurezza dei cospicui flussi di passeggeri ivi presenti, consentendo il solo transito attraverso essa, previo espletamento di tutte le verifiche imposte dalla normativa in materia di sicurezza degli ambiti portuali, per i soli autobus diretti all'area in concessione alla Terminal Napoli S.p.A. ;

VISTI gli artt. n.6 lett. a) e n.8 comma 3 lett. h) della L.84/94 e s.m.i..

ORDINA

Art .1

Tutte le società che effettuano il servizio noleggio con conducente NCC (bus turistici e/o autovetture) consorziati e non, in possesso dell'autorizzazione ex art. 68 c.n., potranno accedere all'interno del porto di Napoli, per il servizio cui sono stati preventivamente commissionati, solo ed esclusivamente muniti di contrassegno denominato "lettera A" rilasciato dall' A.d.S.P.

L'accesso al porto di Napoli, le cui aree non sono utilizzabili ai fini della cosiddetta rimessa prevista dall'art. 3 L 15.1.92 n.21, è consentito solo per il tempo necessario per le operazioni di imbarco/sbarco passeggeri, presso le aree funzionalmente destinate all'attività di parcheggio, anche in concessione a terzi.

Le autovetture NCC devono utilizzare per l'attesa cliente l'area di sosta "Q" come previsto dall'ordinanza n. 13/15 citata in premessa.



N. 34

Art.2

In considerazione della necessità di disporre di spazi sufficienti atti a garantire la tutela della sicurezza dei flussi pedonali e l'ordinato svolgimento delle operazioni portuali connesse al traffico crocieristico, presso l'area S1 (come individuata dall'ordinanza AP n. 6/2008 – area antistante l'edificio stazione marittima) è fatto divieto di fermata e/o sosta a tutti gli autobus NCC. Parimenti, nell'area S1 è vietata l'effettuazione di attività di prelievo/scarico passeggeri.

Alla predetta area S1 possono accedere, per il solo transito, esclusivamente gli autobus NCC diretti all'area in concessione alla Terminal Napoli, previa effettuazione delle verifiche documentali e di security portuale.

I bus NCC non diretti all'area in concessione alla Terminal Napoli, possono sostare presso le aree di sosta presenti negli ambiti portuali, anche in concessione a terzi.

Art. 3

Le ordinanze n.8 in data 26 aprile 2010 e n. 12 in data 31.08.2012 sono abrogate.
La sesta allinea dell'articolo 6 dell'ordinanza AP/6/2008 è abrogata.

Art. 4

I contravventori alla presente ordinanza, che entra immediatamente in vigore fino al 31.12.18, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento dei lavori di cui alla presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Napoli, li 5.10.2018

IL PRESIDENTE
Dr. Pietro SPIRITO